



D. Lgs. 231/2001

**Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo**

Parte generale

Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 gennaio 2026

Data: 7/01/2026

Rev. 01

 TQSA SICUREZZA SUL LAVORO	Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte generale	Rev. 00 del 07/01/2026
---	---	---

SOMMARIO

PROFILO DELL' AZIENDA

1. L'IMPIANTO NORMATIVO DEL D.LGS. 231/2001

- 1.1 La responsabilità amministrativa
- 1.2 I reati richiamati dal D. Lgs 231/01
- 1.3 Gli enti interessati dal D. Lgs. 231
- 1.4 Le sanzioni irrogabili all'ente
- 1.5 I soggetti apicali e sottoposti
- 1.6 La caratteristica esimente del Modello 231

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

- 2.1 Le linee guida di categoria
- 2.2 I requisiti del Modello 231
- 2.3 Gli elementi del Modello 231 di Tqsa
- 2.4 I "protocolli 231" di Tqsa
- 2.5 I destinatari del Modello 231
- 2.6 La legge nazionale ed internazionale

3. LA GOVERNANCE DELLA SOCIETA'

- 3.1 Consiglio di Amministrazione
- 3.2 Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 3.3 Il Consigliere del Consiglio di Amministrazione
- 3.4 Organismo di Vigilanza

4. LA MAPPATURA E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 231

- 4.1 Il gruppo di lavoro
- 4.2 La metodologia adottata (Parte Speciale A)
- 4.3 La valutazione preliminare dei rischi di reato 231 (Parte speciale B)
- 4.4 La mappatura e la valutazione del rischio delle "Aree a rischio reato 231" (Parte speciale C)

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (AI SENSI DEL D. LGS. 231/01)

- 5.1 La nomina dell'Organismo di Vigilanza di Tqsa
- 5.2 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza
- 5.3 I compiti e i poteri dell'OdV
- 5.4 I flussi informativi e le segnalazioni all'OdV
- 5.5 Rapporti dell'OdV verso gli Organi Societari
- 5.6 Le verifiche e i controlli sul Modello
- 5.7 L'aggiornamento e l'adeguamento sul Modello
- 5.8 Motivi di ineleggibilità a membro dell'OdV
- 5.9 Dichiarazione dei consulenti a supporto dell'OdV
- 5.10 Rapporti con il D. Lgs. 24/2023 (c.d. Whistleblowing)

6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO 231

- 6.1 La politica di gestione e diffusione delle informazioni
- 6.2 La diffusione del Modello e la formazione
- 6.3 Clausole contrattuali con terzi e fornitori

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

- 7.1 Le funzioni del sistema disciplinare e sanzionatorio
- 7.2 Le misure nei confronti dei Dipendenti
- 7.3 Le misure nei confronti degli Amministratori
- 7.4 Le misure nei confronti di altri Destinatari
- 7.5 Le misure nei confronti degli Apicali
- 7.6 Le sanzioni ex art. 6, comma 2 bis, D. Lgs. 231/01 “Whistleblowing”

8. ELENCO REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA EX D. LGS. 231/01

- 8.1 I reati presupposto
- 8.2 Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio
- 8.3 Reati di criminalità informatica e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis)
- 8.4 Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter)
- 8.5 Reati di peculato, concussione, indebita destinazione di denaro o cose mobili, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, abuso d'ufficio (art. 25)
- 8.6 Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)
- 8.7 Delitti contro l'industria e il commercio
- 8.8 Reati societari, introdotti dal D. Lgs. n. 61/2002 (art 25 ter)
- 8.9 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)
- 8.10 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)
- 8.11 Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinque)
- 8.12 Abusi di mercato (art. 25 sexies)
- 8.13 Reati transazionali (art. 10 L. n. 146/2006)
- 8.14 Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione della normativa antifortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)
- 8.15 Reati in materia di riciclaggio (art. 25 octies)
- 8.16 Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contatti (art. 25 octies 1)
- 8.17 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)
- 8.18 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)
- 8.19 Reati ambientali (art. 25 undecies)
- 8.20 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)
- 8.21 Reati di Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies)
- 8.22 Frodi sportive (art. 25 quaterdecies)
- 8.23 Reati tributari (art. 25 quinquesdecies)
- 8.24 Contrabbando e violazioni doganali (art. 25 sexdecies)
- 8.25 Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies)
- 8.26 Reati contro gli animali (art. 25 undevicies)



- 8.27 Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
(art. 25 duodevicies)
- 8.28 Delitti tentati (art. 26)

PROFILO DI TQSA s.r.l.

TQSA s.r.l., nasce come realtà che offre servizi alle imprese per supportare le aziende relativamente all'ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della realizzazione dei sistemi di gestione, della sorveglianza sanitaria e dell'attività di formazione.

Nel pieno rispetto della fiducia ottenuta fino ad oggi dai clienti, la Società ritiene elementi fondamentali per l'essenza del servizio che offre:

- L'estrema flessibilità organizzativa e la capacità di essere sempre attenti alle esigenze ed ai bisogni dei clienti per la sua piena soddisfazione;
- La gestione efficace ed efficiente dei processi aziendali;
- L'erogazione di servizi performanti;
- La piena soddisfazione di tutte le parti interessate, nel rispetto dei termini contrattuali e delle normative di riferimento.

Per conseguire in maniera continuativa tali obiettivi, mantenerli ed incrementarli nel futuro, TQSA s.r.l. opera principalmente attraverso:

- L'erogazione del servizio con sempre maggior professionalità, cercando di anticipare le esigenze e le aspettative del cliente;
- L'adeguamento delle proprie competenze tecniche in funzione dell'evoluzione tecnologica e normativa;
- Valorizzazione delle competenze delle risorse esterne ed interne;
- Il miglioramento continuo del sistema di gestione dello studio, con particolare attenzione alla prevenzione dei disservizi.

1. L'IMPIANTO NORMATIVO DEL D.LGS. 231/01

1.1 La responsabilità amministrativa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, indicato come D. Lgs. 231/01, entrato in vigore il 4 luglio 2001, in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, intende adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui la Repubblica Italiana aveva già da tempo aderito, in particolare:

- La Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- La Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei Funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- La Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Per la prima volta nel nostro ordinamento, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 231/01, è stata introdotta una forma di “*responsabilità amministrativa degli enti*” derivante dalla commissione, o dalla tentata commissione¹, di reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/01 da parte di soggetti² che operano per l'ente.

La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “soggetti apicali”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno di tali soggetti (i cosiddetti “soggetti sottoposti”).

Al contrario, la sussistenza di un vantaggio esclusivo da parte di colui che commette il fatto reato esclude la responsabilità della Società, la quale si viene in questo modo a trovare in una situazione di assoluta e manifesta estraneità rispetto al reato commesso.

Il D. Lgs. 231/01 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità.

Il requisito di colpevolezza è riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi come mancata adozione da parte dell'ente di misure preventive idonee a evitare la commissione di reati da parte dei soggetti sopracitati.

La responsabilità in sede penale degli enti va ad aggiungersi a quella del soggetto “persona fisica” che ha realizzato materialmente il fatto illecito, nel caso in cui questi abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'ente non risponde, invece, se i già menzionati soggetti hanno agito nell'interesse proprio esclusivo o di terzi (art. 5, comma 2, D. Lgs. 231/01).

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

Il D. Lgs. 231/01 prevede, inoltre, la procedibilità in Italia nei confronti dell'ente per reati commessi

¹ Intendendosi anche sotto il profilo del solo tentativo.

² Definizione di soggetto cap. 1, par. 1.5.

all'estero:

- se l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- se sussiste la procedibilità in Italia nei confronti della persona fisica autore del reato;
- se nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

La responsabilità dell'ente può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ex art. 26 D. Lgs. 231/01), cioè quando il soggetto agente pone in essere atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

1.2 I reati richiamati dal D. Lgs. 231/01

Per quanto concerne l'ambito della responsabilità dipendente da reato, il D. Lgs. 231/01 individua una serie di reati del Codice penale.

Le fattispecie sono riconducibili alle seguenti classi/categorie (con riferimento all'articolato del decreto):

1. Rapporti con la PA - Truffa ai danni dello Stato (art. 24 del D. Lgs. 231/01);
2. Rapporti con la PA - Reati in tema di erogazioni pubbliche (art. 24 del D. Lgs. 231/01);
3. Rapporti con la PA - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 24 del D. Lgs. 231/01);
4. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D. Lgs. 231/01);
5. Criminalità organizzata transnazionale (art. 24 ter del D. Lgs. 231/01);
6. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/01);
7. Rapporti con la PA - Corruzione e concussione (art. 25 del D. Lgs. 231/01);
8. Reati di falso nummario e reati contro la fede pubblica (art. 25-bis, D. Lgs. 231/01);
9. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del D. Lgs. 231/01);
10. Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01);
11. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del D. Lgs. 231/01);
12. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D. Lgs. 231/01);
13. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinque del D. Lgs. 231/01);
14. Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies D. Lgs. 231/01);
15. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01);

16. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25- octies D. Lgs. 231/01);
17. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies. 1 D.lgs. 231/01)
18. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/01);
19. Intralcio alla giustizia. Indizione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del D. Lgs. 231/01);
20. Reati ambientali aggiornati in seguito al D. L. n. 116 dell'8 agosto 2025 e dalla L. n. 147 del 3 ottobre 2025 (art. 25 undecies D. Lgs. 231/01);
21. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/01);
22. Razzismo e xenofobia (Art. 25 terdecies del D. Lgs. 231/01);
23. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/01);
24. Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01);
25. Contrabbando (art. 25 sexiesdecies del D. Lgs. 231/01);
26. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies del D. Lgs. 231/01);
27. Reati contro gli animali (art. 25 undevicies del D. Lgs 231/01)
28. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies del D. Lgs. 231/01);
29. Delitti tentati (art. 26 del D. Lgs. 231/01).

1.3 Gli enti interessati dal D. Lgs. 231/01

Sono tenuti ad applicare le disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/0:

- Gli enti forniti di “personalità giuridica” e, più in dettaglio:
 - società di capitali;
 - società cooperative;
 - fondazioni;
 - associazioni riconosciute;
 - enti privati e pubblici economici;
 - enti privati che esercitano un servizio pubblico n virtù di una concessione, convenzione, parificazione o analogo atto amministrativo;
- Gli enti privi di “personalità giuridica” e, più in dettaglio:
 - società di persone;
 - GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);

- consorzi;
- associazioni non riconosciute.

Sono invece esclusi dall'applicazione della disciplina:

- imprese esercitate in forma individuale, anche se sotto forma d'impresa familiare;
- lo stato;
- gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni);
- gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art 1, co. 3) esempio:
 - i partiti politici;
 - i sindacati dei lavoratori;
 - le due Camere del Parlamento;
 - il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica;
 - la Corte costituzionale;
 - il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
 - il Consiglio Superiore della Magistratura.

1.4 Le sanzioni irrogabili all'ente (TQSA s.r.l.)

Ai sensi del D. Lgs. 231/01, le sanzioni irrogabili all'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti dal reato sono:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- le sanzioni pecuniarie;
- le sanzioni interdittive;
- la pubblicazione della sentenza.

Confisca del prezzo o del profitto di reato

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto di reato, salvo che per la parte che può essere restituita al soggetto danneggiato.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi di buona fede.

Nel caso in cui non sia possibile eseguire la confisca indicata, la stessa può avere a oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Sanzione pecunaria

La sanzione pecunaria è indefettibile ed è applicata con il sistema per quote.

Il giudice può applicare una sanzione pari a un numero di quote non inferiore a cento né superiore a mille, con un valore della quota che va da un minimo di euro 258,23 a un massimo di euro 1.549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecunaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di altri illeciti. Il valore della quota è fissato, inoltre, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.



Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D. Lgs. n. 231/01 prevede inoltre che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15) nominato per un periodo pari alla durata della pena che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- La società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare gravi pregiudizi alla collettività;
- L'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenendo conto di dimensioni, condizioni economiche dell'organizzazione e territorio in cui si trova.

Le sanzioni interdittive si applicano, riguardo ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero soggetti all'altrui direzione;
- la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione³ degli illeciti.

Pubblicazione sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta qualora nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita a cura della Cancelleria del giudice e a spese dell'ente.

1.5 I soggetti apicali e sottoposti

Il D. Lgs 231/01 prevede che l'ente è responsabile soltanto nel caso di reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di:

³ Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.



Soggetti apicali

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- Persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

Soggetti sottoposti

- Persone che sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

1.6 La caratteristica esimente del Modello 231

Nonostante nel caso di reato commesso o tentato da soggetti apicali sussista in capo all'ente una presunzione di responsabilità, dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e la volontà dell'ente stesso, tuttavia il D. Lgs. 231/01 prevede che tale presunzione possa essere “superata” e che l'ente possa evitare la “responsabilità amministrativa” e le sanzioni per il reato commesso, se prova che (art. 6 del D. Lgs. 231/01):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “modelli di organizzazione, gestione e controllo” idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei “modelli 231” e di curarne l'aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che abbiano commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente i “modelli di organizzazione e gestione”.

In tal caso, quindi, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al soggetto apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Pertanto, per quanto riguarda la responsabilità degli enti, il D. Lgs. 231/01 attribuisce un valore “discriminante” alla presenza e all'applicazione di modelli di organizzazione e gestione, nella misura in cui questi ultimi, in base ad un giudizio espresso *ex ante* in adozione del criterio della prognosi postuma, risultino idonei a prevenire i reati di cui al citato decreto e, al contempo, vengano efficacemente attuati.

L'art. 7 del D. Lgs. 231/01 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati commessi da soggetti sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza.

L'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nell'ipotesi prevista dall' art. 7 del D. Lgs. 231/01, l'adozione del modello di organizzazione e gestione da parte dell'ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che, quindi, dovrà dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

Allo stesso tempo, la mancata adozione di Modelli di organizzazione e gestione non è soggetta ad alcuna sanzione ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e

dipendenti, incidendo, quindi, sugli interessi dei soci nel caso di applicazioni delle sanzioni.

Di conseguenza, in caso d'illecito, legittimamente i soci potrebbero esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori “inerti” che, non avendo adottato il Modello “esimente”, abbiano impedito all’ente di fruire del meccanismo “d’esonero” dalla responsabilità.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

2.1 Le linee guida di categoria

Il D. Lgs. 231/01 dispone che i “Modello di organizzazione e gestione” possono essere adottati in conformità a criteri e modelli di riferimento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia, cui è data facoltà di formulare, con i Ministri competenti, osservazioni sull’idoneità entro 30 giorni.

Tale previsione normativa ha la finalità di promuovere, nell’ambito degli aderenti alle associazioni di categoria, l’allineamento ai principi espressi dal D. Lgs. 231/01 e, parimenti, di stimolare l’elaborazione di criteri e modelli di riferimento che possano costituire la base di partenza su cui gli operatori possano redigere il proprio “Modello di organizzazione e gestione”.

Nella strutturazione del modello, TQSA s.r.l. ha fatto riferimento alle “Linee Guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01” pubblicate da Confindustria.

2.2 I requisiti del Modello 231

Ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del D. Lgs. 231/01, il “Modello di organizzazione e gestione” risponde alle seguenti esigenze:

- Individua le attività esposte al rischio di commissione di reati ex D. Lgs. 231/01;
- Prevede specifici protocolli per interventi di prevenzione del rischio (in relazione ai rischi reato ex D. Lgs. 231/01), in attuazione delle decisioni dell’ente;
- Individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- Prevede obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del modello e degli specifici protocolli;
- Assicura l’adeguata diffusione e formazione sul Modello 231;
- Introduce un adeguato sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello 231 è finalizzato alla realizzazione ed alla diligente gestione di un Sistema di Controllo delle attività attraverso cui potrebbero essere commessi, o tentati, reati previsti dal D. Lgs 231/01 (“c.d. attività sensibili”) e di quelle che potrebbero favorire o supportare la commissione dei reati considerati (“processi strumentali”).

I requisiti base per la realizzazione di un Modello 231 sono:

- Applicazione del principio della separazione dei compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e di controllo;
- Presenza di adeguati meccanismi di governance collegiale (comitati interni);
- Applicazione lungo i processi di punti di controllo attraverso la previsione di autorizzazioni/firme;



- Definizione delle procure da parte del Consiglio di Amministrazione e relativa comunicazione scritta ai responsabili aziendali interessati;
- Adeguata pubblicità ai protocolli in essere, anche tramite la loro messa a disposizione sulle intranet aziendali, tramite posta elettronica e/o iniziative di formazione, per assicurare la conoscenza alla generalità dei dipendenti ovvero alle singole categorie di destinatari.

L'applicazione dei principi sopra elencati assicura che il Modello 231 e il sistema generale di controllo siano adeguati e completi. In questo modo è possibile identificare la commissione di un reato 231 ad opera di soggetti apicali e sottoposti in tutti quei casi in cui viene aggirato il Modello applicato (art. 6 D. Lgs. 231/01).

Inoltre il D. Lgs. n. 231/01 richiede:

- Una verifica periodica, e nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente, ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- L'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

Nell'ambito del contesto illustrato, TQSA s.r.l. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei propri stakeholder e del lavoro dei propri dipendenti.

Inoltre, è consapevole dell'importanza di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza da parte della società.

Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto da Decreto, ma una scelta discrezionale di ogni ente, per i motivi di cui sopra, la società ha deciso di adeguarsi alle previsioni del Decreto, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e controllo, per verificare che controlli principi comportamentali corrispondano alle finalità previste dal Decreto.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- Vietare comportamenti che possano integrare la fattispecie di reato di cui al Decreto;
- Diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice di Comportamento, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- Diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e contenute nel presente Modello;
- Realizzare un'equilibrata ed efficiente struttura organizzativa, con riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli preventivi e successivi su atti e attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna;
- Consentire alla Società, grazie a un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione del sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

2.3 Gli elementi del Modello 231 di TQSA s.r.l.

Il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/01 di TQSA s.r.l. si compone di:

1) Parte generale, suddivisa in:

- L'impianto normativo del D. Lgs. 231/01;
 - Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
 - La mappatura e la valutazione dei rischi di reato 231;
 - Il modello di Governance e il sistema organizzativo;
 - Le metodologie seguite per la mappatura dei rischi/reato 231;
 - L'Organismo di Vigilanza;
 - Il sistema delle procedure in essere;
 - I criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;
 - La formazione del personale e la diffusione del Modello;
 - Il sistema disciplinare e sanzionatorio a carico dei lavoratori subordinati, amministratori, sindaci ed altri destinatari, in casi di violazioni delle previsioni previste dal Modello e dal decreto;
 - La fattispecie di reato ex D. Lgs. 231/01;
 - Il glossario.
- 2) Parti speciali che individuano i rischi 231 più critici per l'azienda, descrivono le aree aziendali a rischio di reato 231, le attività c.d. “sensibili”, i processi “strumentali”, e ne valutano i livelli di rischio prima e dopo l'applicazione delle misure di mitigazioni e delle procedure:
- Parte Speciale A: “Metodologie di mappatura e valutazione aree di rischio” che descrive i criteri di mappatura e di valutazione dei rischi reato ex D. Lgs. 231/01.
 - Parte Speciale B: “Analisi preliminare delle funzioni a rischio”, che fornisce una valutazione del livello di rischio per ogni funzione aziendale in riferimento alle categorie di reati previsti dal decreto 231 e permette di individuare i reati più rischiosi per TQSA s.r.l. indipendentemente dalle misure di mitigazione del rischio, determinando così il “rischio lordo”.
 - Parte Speciale C: “Mappatura dei processi sensibili” che permettere di creare un inventario delle aree e dei processi aziendali a rischio reato 231 e una mappatura in riferimento ai reati di maggior rischio di commissione emerse nella precedente Parte Speciale B. Per ciascuna area di rischio 231, inoltre, vengono individuate le c.d. attività “sensibili” in cui c’è un maggior rischio di commissione del reato, le Direzione e le funzioni aziendali maggiormente coinvolte, i protocolli in essere (misure di mitigazione del rischio) e il livello di rischio residuo a seguito dell'applicazione dei protocolli. Si determina così il “rischio netto”.
 - Il Codice Etico contenete:
 - Scopo del presente Codice Etico;
 - I principi generali di TQSA s.r.l.;
 - L'ambito di applicazione e i destinatari del Codice Etico;
 - L'introduzione;
 - I rapporti con soggetti esterni e le regole comportamentali ex D. Lgs. 231/01;
 - I rapporti con il personale;

- L'Organismo di vigilanza – attuazione e controllo del Codice Etico;
- Il sistema disciplinare e sanzionatorio;
- Approvazione, aggiornamento e diffusione del Codice;
- Glossario.

Il modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/01 di TQSA s.r.l. fa riferimento, quando questi assumono anche funzioni assimilabili ai “protocolli” di mitigazione del rischio di commissione dei reati, anche a:

- Il Documento di Valutazione dei Rischi (ex D. Lgs. 81/08) quale misura di mitigazione del rischio dei reati colposi relativi alla sicurezza e salute sul lavoro;
- Regolamento (UE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali (Privacy). La cui applicazione costituisce misura di mitigazione del rischio di commissione dei Delitti informatici e del trattamento illecito di dati.
- Il sistema organizzativo dell’azienda (organigrammi, mansionari, sistema delle procure e deleghe, struttura gerarchica – funzionale aziendale ed organizzativa).
- Il sistema normativo e procedurale dell’azienda (le politiche, le linee guida, i regolamenti, le procedure, le istruzioni operative, le circolari e le comunicazioni interne ed il sistema di controllo di gestione).
- Il sistema di gestione della Qualità UNI EN ISO 9001:2015 per cui la società risulta certificata da ente terzo notificato. N. Certificato IT335264, Ente Bureau Veritas.

Molti di questi aspetti organizzativi e procedurali sono stati sviluppati e attuati in relazione all’ottemperanza normativa e alla adozione di sistemi gestionali ma che ai fini del modello organizzativo, valgono anche come “protocolli”.

Si tratta di un sistema documentale che disciplina vari ambiti aziendali e che mira alla prevenzione di reati di cui al decreto in riferimenti e per questo sono considerabili come misure di mitigazione.

2.4 I “protocolli 231” di TQSA s.r.l.

I protocolli aziendali sono individuabili nelle procedure, nelle istruzioni operative, nelle politiche, negli organigrammi societari, nella visura camerale, nelle delibere del CdA nel sistema di gestione, nelle procedure e istruzioni che regolano e governano le attività aziendali.

I protocolli prevedono controlli e monitoraggi e assegnano responsabilità sia a livello societario sia operativo al fine di contrastare l’eventualità che vengano commessi reati 231 (effetto mitigante).

I principali protocolli aziendali che costituiscono misure di mitigazione del rischio 231 sono:

- Il modello di governance e organizzazione aziendale, esplicitato a livello societario e organizzativo da:
 - Organi societari: CdA, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere del Consiglio di Amministrazione;
 - Comitato di Direzione;
 - Organismo di Vigilanza quale organo interno di controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01;
 - Ruoli e funzioni dell’organigramma aziendale;

- Le normative interne, tra cui:
 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - Risoluzioni, disposizioni, circolari, note informative interne;
 - Codice Etico;
 - Procedure operative, istruzioni, modulistica ecc.:
 - Sistema qualità ISO 9001
 - Documento programmatico per la Sicurezza (Privacy)
 - Erogazione dei servizi – consulenza
 - Gestione Ufficio;
 - Raccolta dati;
 - Progettazione, erogazione dei servizi e formazione;
 - Gestione corsi;
 - Gestione commerciale;
 - Gestione fornitori;
 - Gestione risorse;
 - Gestione qualità e miglioramento;
 - Commessa ufficio tecnico;
 - Consegna pratiche;
 - Riesame e analisi direzionali.

I protocolli 231 sono stati tenuti in particolare considerazione nelle valutazioni dei rischi 231 e nello sviluppo della Parte Speciale C relativa alla determinazione del rischio residuo.

Nella parte speciale C del Modello sono stati indicati quali tra i protocolli attualmente applicati in TQSA s.r.l. siano di interesse per il contenimento dei rischi di reato e per contrastare la possibilità che siano compiuti i reati, è stato stimato il livello di rischio tuttora presente in TQSA s.r.l.

Laddove il livello di rischio sia stato stimato medio o maggiore (non accettabile) dal gruppo di lavoro, vengono individuate possibili ipotesi di intervento (azioni di miglioramento) che, attraverso lo sviluppo di nuovi protocolli e l'integrazione di quelli in essere, consentirebbero a TQSA s.r.l. di ridurre il rischio fino a livelli minimi adeguati. Il tutto è formalizzato all'interno della Parte Speciale C.

2.5 I Destinatari del Modello 231

Il Modello 231 deve essere applicato da parte di tutti i membri del CdA e da tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con TQSA s.r.l.

I fornitori e i partner di TQSA s.r.l., come anche i collaboratori esterni, sono tenuti ad osservare il Codice Etico e di Comportamento, quando trattano o agiscono in nome e per conto di TQSA s.r.l.

Tutti questi soggetti sono convenzionalmente definiti nel Modello anche con il termine di “Destinatari”.

2.6 La legge nazionale ed internazionale

I destinatari sono tenuti all'osservanza del Modello 231 e dei precetti posti da fonti normative pubbliche vigenti, italiane o straniere⁴, statuali, regionali o locali, di rango costituzionale, primario o secondario.

⁴ Qualora l'Ente operasse con soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione estera.

Con tale assunto, coerentemente con l'impegno di legalità riflesso anche nel Codice etico, TQSA s.r.l. impone espressamente ai Destinatari l'osservanza delle leggi vigenti, dando così anche a tale fonte rilievo contrattuale e "incorporando" così anche tali norme nel Modello 231.

È opportuno ricordare che l'osservanza della legge è richiesta indipendentemente dall'effettiva conoscenza che il soggetto ne abbia. È pertanto compito di ciascuno conoscere ed osservare le norme di legge, in particolare quelle attinenti al proprio settore di attività.

In caso di dubbi sulla portata o sull'interpretazione di norme di legge vanno interpellate le competenti strutture aziendali.

LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati su base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, che siano comunicati al Ministero della Giustizia per eventuali osservazioni sulla idoneità dei modelli, da formulare con i Ministeri competenti entro 30 giorni.

Le linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria il 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Successivamente sono state ulteriormente aggiornate da Confindustria a marzo 2014, ed approvate dal Ministero di Giustizia in data 21 luglio 2014, con emanazione di ulteriori aggiornamenti in materia di Whistleblowing a seguito dell'introduzione del D. Lgs. 24/2023, in sostituzione alla precedente legge L. 179/2017.

Da ultimo, Confindustria ha emanato ulteriori Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo nel giugno 2021.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- Identificazione dei rischi, ossia analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- La predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento al D. Lgs. 231/01.

Le Linee Guida di Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- Verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- Applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti;
- Istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio reato.

3. LA GOVERNANCE DELLA SOCIETA'

Il modello di governance della Società ha come scopo la formalizzazione del sistema di valori che intende promuovere, creando un assetto idoneo.

La Società ha adottato statutariamente il sistema di amministrazione e controllo (governance).



Lo statuto della società prevede i seguenti Organi Societari:

- Il Consiglio di Amministrazione (cui è dovuta la supervisione strategica e la gestione dell’impresa);
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Il Consigliere del Consiglio di Amministrazione

3.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo con funzione di supervisione strategica dove si concentrano le funzioni d’indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale⁵.

Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione dell’impresa sociale e agli Amministratori spetta il compimento di tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale⁶.

Il Consiglio di Amministrazione ha esclusiva competenza per tutti gli atti e operazioni che comportino un impegno finanziario di valore unitario superiore ad euro 60.000,00 nonché gli atti di seguito elencati, ancorché comportino l’assunzione di impegni finanziari da parte della società il valore unitario anche inferiore alle soglie stabilite con delega ai singoli consiglieri:

- A) l’acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili e la costituzione di diritti reali sugli stessi;
- B) l’assunzione e la cessione di partecipazioni e interesse in altre società costituite e costituende;
- C) l’acquisto e l’alienazione di brevetti industriali, licenze, know – how industriali e commerciali e l’acquisto e l’alienazione di aziende e di rami d’azienda;
- D) la fusione, la scissione, la cessione ed il conferimento di azienda o rami di essa;
- E) lo stabilimento di filiali, sedi secondarie, l’acquisto di partecipazioni ed altri investimenti effettuati all’estero;
- F) l’assunzione, il licenziamento, la promozione di personale avente la qualifica di dirigente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì che le deleghe sopra conferite sono da intendersi sino a revoca e con poteri esercitabili, nei limiti delle deleghe stesse, con firma libera e disgiunta da ciascun delegato.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall’Art. 2381 del Codice civile, può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

3.2 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il presidente svolge anche un’importante funzione finalizzata a favorire la dialettica interna al Consiglio e tra organi societari e ad assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti, che gli vengono attribuiti dallo statuto e dal Codice civile, di organizzatore dei lavori e di circolazione delle informazioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è altresì l’interlocutore degli organi interni di controllo (OdV) e ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e la facoltà di nominare procuratori per determinati atti.

⁵ Art. 2381 c.c.

⁶ Art. 2380 bis c.c.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'assegnazione di deleghe di poteri ai Dirigenti in relazione e in coerenza con le attività svolte dai Dirigenti nelle aree di gestione affidate.

I poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono i seguenti:

- A) Rappresentante legale dell'azienda;
- B) Compire atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- C) gestire la divisione ufficio tecnico della società compiendo i necessari atti in autonomia decisionale in qualità di direttore tecnico.

3.3 Il Consigliere del Consiglio di Amministrazione

Il Consigliere del Consiglio di Amministrazione è membro dell'organo che governa e indirizza strategicamente la società, collaborando e contribuendo alla gestione del funzionamento aziendale con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

È dotato dei seguenti poteri:

- A) Gestisce la divisione commerciale della Società in qualità di Direttore commerciale.

3.4 Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è l'organismo interno dell'ente previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza deve vigilare:

- Sull'efficienza e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- Sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti e degli altri Destinatari, in quest'ultimo caso anche per il tramite delle funzioni aziendali competenti;
- Sull'opportunità di aggiornamento del Modello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e la durata in carica viene stabilita in sede di nomina.

4. LA MAPPATURA E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI REATO 231

4.1 Il Gruppo di Lavoro

Il D. Lgs. 231/01 prevede espressamente, all'art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo delle Società individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel decreto.

Nell'ambito di tale attività la società ha analizzato la propria struttura organizzativa, rappresentata nell'organigramma aziendale.

Successivamente ha analizzato le proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai Direttori di funzione e dai soggetti apicali che, per il ruolo che ricoprono, risultano provvisti di ampia conoscenza e competenza del settore aziendale.

In particolare, l'individuazione delle attività a rischio nell'ambito dei processi aziendali si è basata sulla preliminare analisi:

- Dell'organigramma aziendale che evidenzia le linee di riporto gerarchiche e funzionali;
- Delle deliberazioni e relazioni degli Organi amministrativi e di controllo;
- Del corpus normativo aziendale (procedure, disposizioni organizzative etc.) e del sistema dei controlli in generale;
- Del sistema dei poteri e delle deleghe;
- Delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria aggiornate a marzo 2014 e giugno 2021;
- Della “storia” della Società, ovvero degli accadimenti pregiudizievoli che hanno interessato la realtà aziendale nel suo trascorso.

I risultati di questa attività di analisi sono stati raccolti in una scheda descrittiva (Parte Speciale B), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati al D. Lgs. n. 231/01, nell’ambito delle attività proprie TQSA s.r.l.

Il documento è custodito presso la sede della Società, rendendolo disponibile per eventuale consultazione agli Amministratori, all’Organismo di Vigilanza e a chiunque sia legittimato a renderne visione.

In particolare, nella Parte Speciale C sono presenti le c.d. “attività sensibili”, i.e. attività aziendali potenzialmente associabili ai reati dei quali è ritenuta possibile la commissione, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione dei reati medesimi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti e/ i mezzi per la commissione degli illeciti.

Per analizzare e verificare l’idoneità dell’organizzazione aziendale e delle disposizioni interne esistenti, in relazione ai requisiti del D. Lgs 231/2001 e in materia di prevenzione dei rischi reato previsti dal Decreto, e nell’ottica di intervenire ogni volta fosse necessario integrando il sistema di controllo, è stato istituito un Gruppo di Lavoro, costituito da consulenti esperti della materia in oggetto (legali), in risk management, in governance ed in organizzazione aziendale.

Il Gruppo di lavoro ha svolto l’analisi dell’organizzazione e della documentazione esistente, soprattutto attraverso specifiche interviste ai Responsabili di funzione e dei principali processi aziendali (*Process Owner*)⁷, che presiedono le attività nell’ambito delle quali si possono presentare potenziali rischi reato 231.

Gli esiti delle analisi e i contenuti emersi sono stati riportati in specifici schemi che permettono di individuare le attività aziendali a rischio 231, i sistemi di controllo esistenti, le eventuali aree di miglioramento.

Nel corso delle interviste, alcuni aspetti sono stati riportati nelle Parti speciali del Modello 231 di TQSA s.r.l. in cui sono stati valutati:

- a livello preliminare e sintetico i rischi reato 231 (“Parte Speciale B”),
- i rischi reato sono stati in seguito approfonditi rispetto alle cosiddette “attività sensibili” (“Parte Speciale C”).

Le eventuali azioni da intraprendere per la riduzione dei rischi sono state condivise con i vertici aziendali.

⁷ Il “process owner” è il soggetto che coordina le strutture organizzative e le attività operative svolte a tutti i livelli di un determinato processo.



Inoltre il Gruppo di Lavoro ha anche definito la struttura del Modello seguita da documentazione inherente.

Il gruppo di lavoro, ha esaminato l'adeguatezza dei protocolli aziendali in essere, verificando il Codice Etico, il Sistema Organizzativo, il Sistema di attribuzione di Procure e Deleghe, il Sistema di Gestione per la Qualità, il Sistema per la Salute e Sicurezza lavoro, l'apparato di procedure aziendali emesse dalla capogruppo applicate e ritenute rilevanti.

Quindi, in coerenza con le Linee Guida Confindustria 231, sono stati identificati i punti di miglioramento, con la formulazione delle azioni che sarebbe opportuno intraprendere per ridurre ulteriormente il livello rischio (c.d. *gap-analysis*).

Infine, il Gruppo di lavoro ha condiviso con i Responsabili aziendali il Modello Organizzativo 231 prodotto.

4.2 La metodologia adottata (Parte Speciale A)

L'art. 6.2, lett a) del D. Lgs. 231/01 indica, come uno dei requisiti del Modello 231, l'individuazione "delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Sono state individuate quindi le c.d. "aree sensibili" o "a rischio", cioè processi e attività aziendali il cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di reati di cui al D. Lgs. 231/01.

La metodologia adottata per la valutazione del rischio è descritta nella Parte Speciale A "Metodologie di mappatura e di valutazione delle aree di rischio".

4.3 La valutazione preliminare dei rischi reato 231 (Parte speciale B)

In ragione dell'ampiezza assunta dalle classi di reato, incluse nel D. Lgs 231/01, della diversa probabilità e significatività d'impatto che possono avere sull'attività aziendale, delle caratteristiche particolari dell'azienda e del settore di appartenenza, si è proceduto ad una prima valutazione "preliminare" dell'impatto dei reati di cui al D. Lgs 231 su TQSA s.r.l.

Affinché il Modello possa presentare omogeneità nel trattamento dei rischi reato 231 e dei relativi protocolli preventivi, in allineamento alle fattispecie proposte nei "case study" riportati nelle linee guida 231 di Confindustria, le valutazioni di "sintesi" hanno avuto come oggetto le classi di reato proposte nel precedente capitolo 3.

L'obiettivo principale della prima valutazione "di sintesi" è di discernere tra i diversi reati 231 quelli che "per natura" hanno un rischio "significativo".

Il Gruppo di Lavoro, ha svolto un'istruttoria formale di valutazione dei rischi reato 231 per le diverse tipologie di reato (Parte Speciale A).

È stato utilizzato un criterio di valutazione del rischio (vedi Parte Speciale A e B) di tipo qualitativo, che considera cinque fasce di misurazione (5 alto - 4 medio/alto - 3 medio - 2 medio/basso -1 basso), che prevede anche l'individuazione di "reato non realizzabile" (NR) e di fattispecie di reato non applicabile (NA).

4.4 La Mappatura e la valutazione del rischio delle "Aree a rischio reato 231" (Parte Speciale C)

Dalle classi di rischio reato considerate applicabili e verosimili, per individuare più specificatamente e in concreta le aree aziendali a rischio, sono state individuate le attività c.d. "sensibili", ovvero quello

specifiche attività per il cui espletamento si è ravveduta la presenza di condizione che possano determinare la commissione dei reati.

Tramite interviste ai Responsabili aziendali, per ogni attività “sensibile” si è tenuto conto di:

- Denominare e descrivere l’area a rischio reato;
- Individuare i reati ipotizzabili di commissione all’interno dell’area;
- Individuare le funzioni ed i ruoli aziendali convolti;
- Valutare l’entità del rischio “potenziale lordo” (o “rischio inherente”);
- Rilevare i principali controlli e monitoraggi che insistono sull’area a rischio;
- Valutare l’entità del rischio “effettivo netto” (o “rischio residuo”) dopo i controlli;
- Definire, nel caso di necessità, le “azioni da intraprendere” ad ulteriore contenimento del rischio.

In particolare, per ognuna delle attività “sensibili” individuate (“Parte Speciale C”) è stata compiuta, attraverso le interviste con i Responsabili aziendali, un’analisi specifica per rilevare le modalità operative e gestionali esistenti e per valutare la congruità o meno die protocolli aziendali in essere, nonché del loro livello di diffusione e conoscenza.

5. L’ORGANISMO DI VIGILANZA (AI SENSI DEL D. LGS. 231/01)

5.1 La nomina dell’Organismo di Vigilanza di TQSA s.r.l.

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 231/01 TQSA s.r.l. provvede alla costituzione di un Organismo di Vigilanza (da qui in poi anche “OdV”), composto da un membro, delegato a controllare l’applicazione del Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/01.

Tale articolo richiede, quale condizione per beneficiare dell’esimente della responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull’osservanza e sul funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all’ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Pertanto l’organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente al CdA, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso e i singoli responsabili delle Direzioni.

Con la medesima delibera di nomina, Il CdA fissa il compenso spettante al membro dell’OdV per l’incarico assegnato. La nomina dell’OdV, i suoi compiti e i suoi poteri sono oggetto di immediata comunicazione alla struttura di TQSA s.r.l. L’OdV riferisce al CdA di TQSA s.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione di TQSA s.r.l. ha provveduto all’approvazione del quadro generale rispetto al quale l’OdV deve far riferimento per condurre le proprie attività, come riportato nei paragrafi seguenti.

L’OdV, in coerenza con la propria autonomia operativa, provvede all’approvazione di uno specifico Regolamento Operativo.

5.2 I requisiti dell’Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Confindustria 231, l’OdV di TQSA s.r.l. è stato strutturato per rispondere ai seguenti requisiti:

- **Autonomia e indipendenza:** tali requisiti si riferiscono all’Organismo di Vigilanza nel suo complesso e devono caratterizzarne l’azione. L’Organismo deve essere sprovvisto di compiti



operativi e deve aver solo rapporto di staff con il vertice operativo aziendale. Nei casi in cui si tratti di materie dove è ravvisabile un conflitto di interessi, i membri si astengono da ogni attività decisionale e la loro attività si contiene in funzioni consultive;

- **Professionalità:** intesa come insieme di strumenti e tecniche necessari allo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale;
- **Continuità di azione:** per garantire una efficace e costante attuazione del Modello, la struttura dell'OdV è provvista di un adeguato budget e di adeguate risorse. L'OdV pianifica ogni anno il tempo necessario all'attività di vigilanza in TQSA s.r.l. in ragione della numerosità e della gravità dei rischi residui che sono rilevati essere in azienda.

Il venir meno dei requisiti sopra riportati, in costanza del mandato, determina la decadenza dell'incarico. In tal caso il CdA provvede tempestivamente alla nomina del sostituto del membro decaduto, nel rispetto del principio informatore della scelta in precedenza indicata, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità.

Il membro dell'Organismo di Vigilanza è in qualunque tempo revocabile per giusta causa e/o per giustificato motivo dal Consiglio di Amministrazione, il quale deve provvedere tempestivamente alla sua sostituzione, sempre nel rispetto del principio informatore della scelta più sopra indicato.

L'Organismo di Vigilanza si potrà servire, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione dei soggetti esterni qualificati, avvalendosi delle proprie competenze e professionalità nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo.

Tale scelta consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un ulteriore ed elevato livello di professionalità e continuità d'azione.

L'Organismo di Vigilanza, sentito il Consiglio di Amministrazione, si potrà anche avvalere della collaborazione di altre unità organizzative di TQSA s.r.l.

A tal fine dovranno essere predisposti i necessari strumenti che prevedano i livelli di servizio, i flussi informativi e precisi obblighi di lealtà e di riservatezza nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica tre anni dal conferimento dell'incarico e sono in ogni caso rieleggibili. Essi sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale idonei e non devono presentare legami di parentela o di coniugio con i Consiglieri di Amministrazione.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza dipendenti della Società e professionisti esterni. Questi ultimi non debbono avere con la Società rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi.

I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni alla Società, non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi.

Al fine di garantire piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di vigilanza comunica direttamente con il Consiglio di Amministrazione della società.

L'OdV riferisce agli Organi Sociali lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza tramite reporting diretto, riunioni etc., svolto con le seguenti modalità:

- Almeno semestralmente, nei confronti del CdA e del Collegio Sindacale attraversi una relazione scritta, nella quale siano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità rilevate e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per assicurare l'implementazione operativa del Modello;

- Tempestivamente nei confronti del Collegio Sindacale, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai componenti del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà del Collegio Sindacale di richiedere in ogni momento informazioni o chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni.

L'Organismo di vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione che dal Collegio Sindacale, e ha facoltà di richiedere la convocazione degli organi sociali per questioni riguardo il funzionamento e l'efficacia del Modello.

L'attività di reporting sarà documentata attraverso verbali e conservata agli atti dell'Organismo, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti, nonché delle disposizioni normative in tema di trattamento dei dati personali.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

5.3 I compiti e poteri dell'OdV

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- Vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- Verificare l'effettiva idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati ex D. Lgs. 231/01;
- Analizzare la persistenza nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- Curare, sviluppare e promuovere, in collaborazione con le unità organizzative interessate, il costante aggiornamento del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso, suggerendo al CdA, ove necessario, correzioni e adeguamento dovuti;
- Mantenere un collegamento costante con il collegio sindacale;
- Mantenere i rapporti e assicurare flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- Richiedere e acquisire informazioni e documentazione di ogni tipo da e verso ogni livello e settore dell'azienda;
- Compire verifiche ed ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni del Modello;
- Elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività;
- Assicurare l'attuazione del programma di vigilanza anche attraverso la calendarizzazione delle attività;
- Assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- Assicurare il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza proprio dell'Organismo;
- Definire e promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché della formazione del personale e della sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- Fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e raccolta di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;



- Formulare la previsione di spesa per lo svolgimento della propria attività da sottoporre all’approvazione del CdA; eventuali spese straordinarie, non contemplate nel documento previsionale, dovranno essere parimenti sottoposte alla preventiva approvazione del CdA;
- Promuovere l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari.

La frequenza di convocazione dell’Organismo di Vigilanza è, di norma, trimestrale, salvo specifiche esigenze che richiedano una maggior frequenza, a seguito di rilevanti evoluzioni del quadro normativo, d’incidenti, anomalie della gestione o di rilevanti segnalazioni.

5.4 I flussi informativi e le segnalazioni dell’OdV

L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante uno specifico sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- Sono raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/01 o comunque relativi a comportamenti in violazione del Modello;
- Il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello deve riferire direttamente all’Organismo di Vigilanza;
- Gli altri soggetti che intrattengono con TQSA s.r.l. rapporti di collaborazione contrattualmente regolati, per quanto riguarda i rapporti e l’attività svolta nei confronti della società, possono effettuare segnalazioni direttamente all’Organismo di Vigilanza;
- Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l’Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, ai soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse;
- l’Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità, le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Oltre alle segnalazioni concernenti violazioni di carattere generale sopra descritte, sono immediatamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o altra autorità, dai quali si evinca lo sviluppo di indagini per reati contemplati dal D. Lgs. 231/01 e che possano coinvolgere TQSA s.r.l.;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D. Lgs. 231/01, salvo espresso divieto dell’autorità giudiziaria;
- le variazioni delle cariche sociali (CdA e Collegio Sindacale) e del sistema organizzativo dell’azienda (organigramma, mansionari, procure e deleghe, struttura gerarchica- funzionale ed organizzativa dell’azienda);
- i rapporti preparati dai responsabili di unità organizzative e funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo, dai quali emergono fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all’osservanza delle norme del D. Lgs. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle eventuali sanzioni erogate, in relazione a fattispecie previste dal D. Lgs. 231/01, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- i report relativi alle attività di sorveglianza del Sistema di Gestione Qualità da parte degli organismi di certificazione.

L'Organismo di Vigilanza analizza e valuta le segnalazioni pervenutegli.

Se ritenuto opportuno, l'Organismo convoca il segnalante per ottenere maggiori informazioni, ed eventualmente anche il presunto autore della violazione, dando luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione stessa.

Ulteriori flussi informativi all'Organismo di Vigilanza sono previsti dalle Linee di Condotta e da specifiche procedure e protocolli facenti parte del Modello Organizzativo.

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un archivio a questo dedicato.

5.5 Rapporti dell'OdV verso gli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione sull'applicazione e sull'attuazione del Modello, nonché sull'emersione di eventuali aspetti critici e sulla necessità di interventi modificativi. L'organismo di Vigilanza predispone:

- Entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno trascorso ed un piano delle attività previste per l'anno in corso, da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- Immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio violazioni dei principi contenuti nel Modello, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute o altre fattispecie che rivestono carattere d'urgenza, da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione.

5.6 Le verifiche e i controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza redige con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica la propria attività di verifica e controllo.

Il programma contiene un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno prevedendo, altresì, la possibilità di compiere verifiche e controlli non programmati.

Per svolgere al meglio il proprio compito, l'OdV può avvalersi anche di risorse reperite dalla Direzione per il compimento di atti meramente esecutivi collegati e/o propedeutici alle attività di controllo, ed è dotato di idonei poteri per avvalersi, di volta in volta, delle competenze professionali e tecniche delle diverse funzioni aziendali, laddove l'attuazione del Modello o la mappatura dei rischi comporti la necessità di approfondire tematiche.

Le attività sono poste in essere all'OdV indipendentemente da altri organismi o strutture aziendali. L'OdV, anche per tramite delle risorse di cui dispone, ha la facoltà di:

- Effettuare, anche a sorpresa verifiche e ispezioni;
- Accedere liberamente presso tutte le funzioni, ad archivi e documenti di Società, senza consenso preventivo o necessità di autorizzazione;
- Disporre, se necessario, di audizioni di risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale, disfunzioni o violazioni del Modello;
- Di avvalersi di tutte le strutture della Società ovvero consulenti esterni;



- Di disporre delle risorse finanziarie stanziate dal CdA.

All’Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni pianificate, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

5.7 L’aggiornamento e l’adeguamento del Modello

L’organismo di Vigilanza assolve compiti e poteri in merito a cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. Può formulare osservazioni e proposte ed è responsabile dell’aggiornamento del Modello 231 e della trasmissione di eventuali nuove versioni al Consiglio di Amministrazione.

Si considerano modifiche rilevanti del Modello 231 le variazioni dei contenuti e del Codice Etico e di Comportamento e delle Parti Speciali A, B, C del Modello.

Non sono ritenute modifiche rilevanti, che richiedano la trasmissione al CdA, le correzioni dei refusi e della sintassi, né le modifiche dei protocolli in essere o lo sviluppo di nuovi protocolli, salvo che queste non comportino anche modifiche rilevanti al Codice Etico e di Comportamento e alle Parti Speciali.

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle proposte e suggerimenti dell’OdV, è responsabile dell’adeguamento del Modello riguardo al mutamento degli assetti organizzativi, dei processi operativi e ai risultati dei controlli e dell’approvazione degli aggiornamenti del Modello.

L’Organismo di Vigilanza s’impegna a rendere operative, nei tempi concordati con il Consiglio di Amministrazione, le modifiche del Modello deliberate dal Consiglio di Amministrazione ed a curare la divulgazione dei contenuti all’interno di TQSA s.r.l., per quanto necessario, anche all’esterno della stessa.

Per garantire che le variazioni del Modello siano operate con tempestività e snellezza, il Consiglio di Amministrazione può delegare all’Organismo di Vigilanza il compito di apportare, con cadenza periodica, le eventuali modifiche del Modello.

Nell’ambito della relazione annuale, l’Organismo di Vigilanza può presentare al Consiglio di Amministrazione un’eventuale informativa in merito alle variazioni che si propone di apportare al Modello stesso affinché il Consiglio di Amministrazione, nell’esercizio della propria competenza esclusiva in materia, delibera al riguardo.

5.8 Motivi di ineleggibilità a membro dell’OdV

In seguito all’approvazione del Modello o all’atto di conferimento dell’incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell’Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l’assenza dei seguenti motivi di ineleggibilità:

- Relazione di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado, di convivenza in *more uxorio*, o rapporti di persone che rientrano nella sfera emotiva con:
 - a) componenti del CdA;
 - b) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - c) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, sindaci della società e la società di revisione nonché gli altri soggetti indicati dalla legge;



- Conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società o con Società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- Titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su Società Controllate;
- Funzioni di amministrazione- nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso organismo- di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o alte procedure concorsuali;
- Rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- Sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs. n. 231/01 o ad altri delitti che incidono sulla moralità professionale o sull'onorabilità;
- Condanna con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- Pendenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e alla legge 31 maggio 1965 n. 575 ovvero pronuncia del decreto di sequestro ex art 2 bis della legge 575/1965 ovvero decreto di applicazione di una misura di prevenzione, sia essa personale che reale;
- Mancanza dei requisiti soggettivi di onorabilità previsi dal D.M. del 30 marzo 2000 n. 162 per i membri del Collegio Sindacale di società quotate, adottato ai sensi dell'art. 148 comma 4 del TUF;
- Applicazione di una misura cautelare personale, prevista dagli artt. 272 e seguenti del codice di procedura penale.

Laddove uno dei sopra richiamati motivi di sostituzione o integrazione o ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di un membro, questi dovrà darne notizia immediata agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica. L'Organismo di Vigilanza comunica la notizia all'Amministratore delegato per la formulazione della proposta di sostituzione al Consiglio di Amministrazione.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, accertata da una delibera del Consiglio di Amministrazione, questi decadrà automaticamente dalla carica.

L'organismo di Vigilanza comunica la notizia all'Amministratore Delegato, per la formulazione della proposta di sostituzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente paragrafo.

I componenti che abbiamo un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consiliare, sentito il parere del Collegio Sindacale, i componenti dell'Organismo in ogni momento ma solo per giusta causa, nonché provvedere, con atto motivato, alla sospensione delle funzioni e/o poteri dell'organismo e alla nomina di un interim o alla revoca dei poteri.

Costituiscono giusta causa di revoca dei comportamenti:



- L'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- L'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi, anche potenziale, che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- La sentenza di condanna della Società, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- La violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprio dell'Organismo di vigilanza;
- Un provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/01;
- Una condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- Per il componente legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato avrà diritto di richiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Ciascun componente può recedere in qualsiasi momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il nuovo componente durante la prima riunione del Consiglio stesso, e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione del componente recesso.

L'Organismo di Vigilanza ha definito, in piena autonomia, le regole per il proprio funzionamento nel "Regolamento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza", trasmesso al Consiglio di Amministrazione per presa d'atto.

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- Vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, comprensione e osservanza del Modello;
- Vigilare sulla validità e adeguatezza del Modello, ossia sulla capacità di prevenire i comportamenti sanzionati dal Decreto;
- Vigilare sull'attuazione del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- Segnalare al CdA della Società l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

Il Consiglio di Amministrazione della Società assegna all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa annuale nell'importo proposto dall'Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse.

L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il budget, dovrà essere autorizzato dall'Amministratore Delegato.

5.9 Dichiarazione dei consulenti a supporto dell'OdV

I sopra richiamati motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche in riferimento a consulenti esterni. Il consulente esterno deve lasciare dichiarazione in cui attesta:

- Assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico;
- Relazioni di parentela con membri del CdA, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori;
- la circostanza di essere stato informato delle disposizioni e regole previste dal Modello in maniera adeguata.

5.10 Rapporti con il D. Lgs. 24/2023 (c.d. Whistleblowing)

Il D. Lgs. 24/2023 (c.d. Whistleblowing) in recepimento della Direttiva UE 2018/1937 riguardante la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, prevede che:

- la garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante, che presenti segnalazioni di condotte illecite o violazioni del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- la messa a disposizione del segnalante di canali di comunicazione, che ne garantiscano la riservatezza dell'identità;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori (incluso il licenziamento) nei confronti del segnalante;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua segnalazioni che si rivelino infondate.

6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO 231

6.1 La politica di gestione e diffusione delle informazioni

TQSA s.r.l. intende assicurare una corretta e completa divulgazione dei contenuti e dei principi del Modello adottato all'interno e all'esterno della propria struttura.

In caso di innovazioni o modifiche normative del Modello, la Società s'impegna a attuare le iniziative dirette a far conoscere e diffondere i contenuti a tutti i destinatari.

6.2 La diffusione del Modello e la formazione

I contenuti e i principi del Modello sono portati a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello ed è garantita loro la possibilità di accedervi e consultarlo.

Al fine di agevolare la comprensione del Modello, la Società organizzerà percorsi formativi, realizzabili in diverse modalità didattiche, da tenersi in sede o presso soggetti terzi a questo qualificati.

A completamento delle attività di formazione sarà prevista la compilazione di questionari e dichiarazioni dell'avvenuta formazione. La compilazione e l'invio del questionario da parte dei dipendenti varranno quale dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Modello.

TQSA s.r.l. provvede in particolare a comunicare ai dipendenti che gli stessi sono tenuti a conoscere i principi e i contenuti del Modello e a contribuire alla sua attuazione e rispetto, segnalando eventuali carenze.

6.3 Segnalazioni interne

L'Organizzazione mette a disposizione di tutte le persone che lavorano al suo interno, a qualsiasi titolo la possibilità di segnalazione tramite apposito indirizzo e-mail.

La Segnalazione deve essere indirizzata all'alta Direzione.

È stato istituito un indirizzo mail dedicato alle segnalazioni: segnalazioni.odv@tqsa.it i messaggi vengono ricevuti dalla Direzione e dal presidente dell'OdV che cura la gestione e l'analisi di ogni segnalazione ricevuta in merito.

L'esponente aziendale che intenda fare una segnalazione può inviare una mail alla casella di posta elettronica istituita. Nella segnalazione devono comunque essere presenti le informazioni minime e necessarie per procedere con gli approfondimenti del caso:

- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- Circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- Altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- L'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- L'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il contenuto delle segnalazioni deve essere preciso e concordante. È responsabilità della Direzione e del presidente dell'OdV garantire la privacy e la tutela di colui che riporta la segnalazione.

6.4 Clausole contrattuali con terzi e fornitori

Al fine di evitare comportamenti in contrasto con quanto previsto dal Modello, TQSA s.r.l. definisce, specifiche clausole e accordi con i fornitori, i partner, i collaboratori esterni, gli agenti che trattano o agiscono in nome e per conto della Società quando particolarmente esposti al rischio reato 231, al fine di impegnarli contrattualmente a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello⁸.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

7.1 Le funzioni del sistema disciplinare sanzionatorio

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

⁸ Nel Sistema Sanzionatorio sono precise le penali da applicare versi i Terzi che agiscono in nome e per conto di XXX nel caso di violazione del Codice Etico e di Comportamento (es. sospensione o rescissione del rapporto).



Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello, a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato, rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Costituisce comportamento rilevante per l'applicazione di sanzioni ogni azione o comportamento, anche di carattere omissivo, posto in essere in violazione delle norme contenute nel presente Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari dovrà essere ispirata al principio di proporzionalità e gradualità e all'individuazione della sanzione adeguata.

Sotto il profilo oggettivo ed in termini di gradualità, si tiene conto delle:

- Violazioni del Modello che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio;
- Violazione del Modello che hanno comportato un apprezzabile o significativa esposizione a rischio;
- Violazioni del Modello che hanno integrato un fatto di rilievo penale.

Le condotte rilevanti assumono maggiore o minore gravità in relazione alle circostanze in cui è stato commesso il fatto ed ai seguenti aspetti soggettivi:

- Commissione di più violazioni con il medesimo comportamento;
- Recidiva del soggetto agente;
- Livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto cui è riferibile il comportamento contestato;
- Condivisione di responsabilità con altri soggetti concorrenti nella violazione della procedura.

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01 indicano l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modulo, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione e gestione.

7.2 Le misure nei confronti dei Dipendenti

TQSA s.r.l. ha adottato un Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione di principi, norme e misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

Sono quindi passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei protocolli, commesse dai soggetti in posizione "apicale", poiché titolari di funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, quindi titolari di potere di gestione o controllo, sia le violazioni perpetrate dai soggetti "sottoposti" all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto della Società.

Costituisce sempre illecito disciplinare la violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di TQSA s.r.l., soggetti al Contratto Collettivo Nazionale applicato dalla Società.

Le procure contenute nel Modello, il cui mancato rispetto s'intende sanzionare, sono comunicate a tutti i dipendenti mediante gli strumenti previsti dal Capitolo "Flussi Informativi – Comunicazione" del Modello e sono vincolati per tutti i dipendenti della Società.



A ogni segnalazione di violazione del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della responsabilità della violazione stessa. Nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà garantito un congruo termine per presentare le sue difese e giustificazioni alla contestazione. Una volta accertata tale responsabilità sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di TQSA s.r.l., conformemente all'art. 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelle previste dalla legge nonché dall'apparato sanzionatorio dei Contratti di lavoro, e precisamente:

1. Rimprovero verbale;
2. Rimprovero scritto;
3. Multa in misura non superiore a 4 ore di retribuzione individuale;
4. Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo fino a 5 giorni;
5. Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo da 6 a 10 giorni;
6. Licenziamento disciplinare con preavviso;
7. Licenziamento disciplinare senza preavviso.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- In corre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la documentazione che di esso forma parte, o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree di rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società;
- In corre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:
 - a) adotti, nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia della Società nei confronti del dipendente stesso;
 - b) adotti, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D. Lgs. 231/01, costituendo tale comportamento un atto che provoca alla Società grave danno morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

La società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le single fattispecie.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate tenendo conto:

- Gravità della violazione commessa;



- Mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- Prevedibilità dell'evento;
- Intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia⁹;
- Comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- Altri particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dalla legge e dai Contratti di lavoro in materia di procedimento disciplinare, in particolare si rispetterà:

- L'obbligo, in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare, della previa contestazione scritta dell'addebito al dipendente, con indicazione dei fatti costitutivi dell'infrazione, e del termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione entro cui il dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni e dell'audizione di quest'ultimo e in ordine alla sua difesa;
- L'obbligo di non adottare il provvedimento disciplinare prima che sia trascorso il termine minimo di cinque giorni, previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicati, dalla contestazione per iscritto dell'addebito;
- L'obbligo di comunicazione dell'adozione del provvedimento disciplinare per iscritto entro e non oltre i termini massimi previsti dal rispettivo CCNL dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per la presentazione delle sue giustificazioni. In caso contrario, le giustificazioni si intenderanno accolte.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

È inoltre fatta salva facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- A livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- All'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- Al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- Alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, ai dirigenti e ai responsabili gerarchici. TQSA s.r.l. intende portare a conoscenza dei propri dipendenti disposizioni e regole comportamentali contenute del Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- Al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- All'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- Al grado di intenzionalità del suo comportamento;

⁹ Rispettivamente: mancata azione; comportamento avventato; scarsa esperienza.



- Alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la società ragionevolmente ritiene di essere.

Le violazioni, da parte dei soggetti in posizioni “apicali”, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, sono di seguito riportate (a titolo esemplificativo, non esaustivo):

- Mancato rispetto dei principi e dei protocolli indicati nel Modello;
- Mancata o non veritiera evidenza dell’attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai protocolli aziendali, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- Violazione e/o elusione del sistema di controllo posta in essere mediante la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dalle procedure aziendali, ovvero dell’impedimento ai soggetti preposti e all’Organismo di Vigilanza del controllo o dell’accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- Violazioni delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- Omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l’effettiva applicazione dei principi indicati nel Modello;
- Violazione dell’obbligo di informativa all’Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri Destinatari del presente Sistema Disciplinare o di cui comunque si abbia prova diretta e certa;
- Se di competenza, mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell’ambito dei processi regolati dai protocolli aziendali relativi ad aree sensibili.

In caso di violazione delle procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si applicano le sanzioni previste dal CCNL di riferimento, in base al giudizio di gravità dell’infrazione e di adeguatezza della sanzione.

Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà recedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso, ai sensi dell’art 2119 c.c.¹⁰.

7.3 Le misure nei confronti degli Amministratori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell’accaduto l’intero CdA o l’Assemblea dei Soci.

I soggetti destinatari dell’informativa dell’Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’Assemblea dei Soci, al fine di adottare misure più idonee previste dalla legge.

¹⁰ Disciplina il recesso per giusta causa. Art. 2119 c.c.: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.”

In particolare, in caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere direttamente, in base all'entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto, ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati, delle procure conferite nei casi più gravi, tali da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile.

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali mero titolo di esempio, la sospensione temporanea della carica e, nei casi più gravi, la revoca della stessa) dovranno essere adottate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

7.4 Le misure nei confronti di altri Destinatari

Ogni violazione da parte di fornitori, professionisti, collaboratori esterni o partner commerciali delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01 da parte degli stessi, sarà, per quanto possibile, sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei vari contratti.

Tali clausole potranno prevedere, a titolo esemplificativo, la facoltà di risoluzione del contratto e/o pagamento di penali, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

7.5 Le misure nei confronti degli Apicali

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali, comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono costituire presupposto per l'applicazione delle sanzioni le seguenti fattispecie di condotte:

- Mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello;
- Violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distribuzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli aziendali ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- Violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma, e in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione;
- Violazione dell'obbligo di informativa dell'Organismo di Vigilanza e/o all'eventuale Soggetto sovra ordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato o di un illecito amministrativo ricompreso fra quelli previsti dal Decreto.

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali, comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più

opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

7.6 Sanzioni ex art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. 231/01 (“Whistleblowing”)

Conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs. 24/2023, con riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione delle segnalazioni di illeciti ex art. 6, comma 2- bis, D. Lgs. 231/01 (c.d. “Whistleblowing”), sono previste:

- Sanzioni a tutela del segnalante per chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante stesso per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In particolare, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2013 del codice civile, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

In caso di controversie successive alla presentazione della segnalazione e legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizioni del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, è onere del datore di lavoro di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti di soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di proprio competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;

- Sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazione che si rivelino infondate.

Le sanzioni sono definite in relazione al ruolo del destinatario delle stesse, secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti, nella misura in cui le violazioni delle norme relative al sistema di segnalazione rappresentino, esse stesse, delle violazioni delle disposizioni del Modello.



ELENCO REATI PRESUPPOSTO EX D. Lgs. 231/2001



8. ELENCO REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D. LGS. 231/01

8.1 Reati contro la pubblica amministrazione (art. 24 D.lgs. 231/01)

Per quanto concerne i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione si fornisce qui di seguito una brava descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01. In questi articoli vengono individuati un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la società intrattiene con la Pubblica Amministrazione. Di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/01 arti art 24 e 25:

1. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.);
2. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dall'unione Europea (art. 316 ter. c.p.);
3. Concussione (art. 317 c.p.);
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
5. Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322 bis c.p.);
6. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
7. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
8. Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
9. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).
10. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2 comma, n. 1 c.p.);
11. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
12. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
13. Frode nelle erogazioni nel campo dell'agricoltura (art. 2 D. Lgs. n. 898/1986);
14. Peculato (art. 314 c.p.);
15. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.316 c.p.);
16. Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
17. Abuso d'ufficio (art.323 c.p.);
18. Traffico d'influenze illecite (art. 346 c.p.);
19. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

8.2 Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio

Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione è la definizione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (PA), di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Per "Pubblica Amministrazione" si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (stato, ministeri, regioni, province, comuni ecc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni, aggiudicatrici, S.p.a. miste ecc.) e tutte le altre figure che svolgono funzione pubblica, nell'interesse pubblico.

Oggetto di tutela penale è il regolare funzionamento degli Enti Pubblici, e il buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, o nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di Pubblico Ufficiale è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 del c.p., il quale indica il Pubblico Ufficiale in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificandosi che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

L'art. 358 riconosce la qualifica di "Incaricato di un Pubblico Servizio" a tutti coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

8.3 Reati di criminalità informatica e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis. D.lgs. 231/01)

1. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 419-bis c.p.);
2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
4. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.);
5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche telematiche (art. 617 quater c.p.);
6. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
9. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);
10. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 35 quinquies c.p.);
11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
12. Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D. Lgs. 105/2019).

8.4 Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/01)

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
2. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
3. Scambio elettorale politico, mafioso (art. 416 ter c.p.);
4. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
6. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2 comma 3, della legge 18 aprile 1975, v. 110 (art. 407, comma 2, lett. a) numero 5) c.p.p.);

8.5 Reati di peculato, concussione, indebita destinazione di denaro o cose mobili, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, abuso d'ufficio (art. 25 D.lgs. 231/01)

1. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.);

2. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
3. Concussione (art. 317 c.p.);
4. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
5. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
6. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
7. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
8. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
9. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
10. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali e degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
11. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p. [ABROGATO]);
12. Millantato credito (art. 346 c.p. [ABROGATO]).

8.6 Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.lgs. 231/01)

1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
2. Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
3. Spendita introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
5. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valo di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
8. Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
9. Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (art. 474 c.p.).

8.7 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis. 1 D.lgs. 231/01)

1. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.),
2. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
3. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
4. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
5. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 517 c.p.);
6. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
7. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
8. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

8.8 Reati societari, introdotti dal D. Lgs. n. 61/2002 (art 25 ter D.lgs. 231/01)

1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
2. False comunicazioni sociali per le Società quotate (art. 2622 c.c.);
3. Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
4. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
5. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
6. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
7. Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
8. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
9. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
10. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
11. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
12. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
13. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
14. Corruzione tra i privati (art. 2635 c.c.);
15. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

8.9 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater D.lgs. 231/01)

1. Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
2. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
3. Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
4. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
5. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinques c.p.);
6. Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
7. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
8. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
9. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289 bis c.p.);
10. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
11. Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
12. Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
13. Banda armata formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
14. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
15. Pentimento operoso (art. 5 D. L. n. 625/1979 – convertito con modifica in L. 15/1980);
16. Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1989);
17. Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976);
18. Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale (art. 3, L. n. 422/1989);
19. Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D. Lgs. n. 625/1979 – mod. in L. n. 15/1980);
20. Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2 Convenzione di New York 9/12/1999).

8.10 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 D.lgs. 231/01)

1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

8.11 Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinque D.lgs. 231/01)

1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
2. Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600 bis, comma 2 c.p.);
3. Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pornografico, anche per via telematica (art. 600 ter, comma c.p.);
4. Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
5. Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
6. Prostituzione minorile (art. 600 bis, comma 1 c.p.);
7. Pornografia minorile – Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600 ter, comma 1 e 2);
8. Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.);
9. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinque c.p.);
10. Tratta di persone (art. 601 c.p.);
11. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
12. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
13. Adescamento di minorenni (art. 609 undecies).

8.12 Reati di abuso di mercato e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 25 sexies D.lgs. 231/01)

1. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs 58/1998);
2. Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998).

8.13 Reati transazionali (art. 10 L. n. 146/2006)

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
2. Associazione di tipo mafiosi anche straniere (art. 416 bis c.p.);
3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291 quater);
4. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990);
5. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D. Lgs. 286/1998);
6. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
7. Favoreggimento personale (art. 378 c.p.).

8.14 Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.lgs. 231/01)

1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
2. Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

8.15 Reati in materia di riciclaggio (art. 25 octies D.lgs. 231/01)

1. Ricettazione (art. 648 c.p.);



2. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
3. Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
4. Autoriciclaggio (art. 648 ter. c.p.).

8.16 Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contatti (art. 25 octies 1 D.lgs. 231/01)

1. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
2. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater bis c.p.);
3. Frode informatica, aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.).

8.17 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.lgs. 231/01)

1. Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171, primo comma lett. a- bis, Legge n. 633/41);
2. Reati di cui al punto precedente commessi in relazione a un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma, Legge n. 633/41);
3. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione dei mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171, bis primo comma, Legge n. 633/41);
4. Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 quinque e 64 sexies della L. n. 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102 bis e 102 ter della L. n. 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171 bis secondo comma L. n. 633/41);
5. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, ischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico- musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, pur non avendo concorso alla duplicazione o alla riproduzione, detenzione per la vendita o per la distribuzione, messa in commercio, concessione a noleggio o cessione a qualunque titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, diffusione per l'ascolto tra il pubblico delle riproduzioni abusive citate nel presente punto; detenzione per la vendita o la



distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della L. 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater della L. 633/41 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'art. 102 quinque, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse 8art. 171 ter, comma 1 L. n. 633/41);

6. Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171 ter, comma 2 L. 633/41);
7. Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181 bis della L. 633/41, entro trenta giorni se la data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di detti dati (art. 171 octies L. n. 633/41);
8. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies L. n. 633/41).

8.18 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.lgs. 231/01)

1. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

8.19 Reati ambientali (art. 25 undecies D.lgs. 231/01)

1. Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
2. Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
3. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinques c.p.);
4. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
5. Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
6. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
7. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
8. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 comma 2 3,5, 11 e 13 D. Lgs. n. 152 /2006);
9. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1,3,5,6 secondo periodo D. Lgs. n. 152/2006);
10. Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D. Lgs. n. 152/2006);
11. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D. Lgs. n. 152/2006);
12. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D. Lgs. (n. 152/2006);
13. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. n. 152/2006);
14. Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260 bis D. Lgs. n. 152/2006);
15. Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 L. 150/1992);
16. Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazioni, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previse dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e) ed l), del regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss. mm. ii (art. 3 L. n. 150/1992);
17. Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatiche esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 L. n. 150/1992);
18. Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 L. n. 549/1993);
19. Inquinamento di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 – 9 D. Lgs n. 202/2007).



8.20 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.lgs. 231/01)

1. Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadino o non ha titolo di residenza permanente, qualora: (i) il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; (ii) la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; (iii) la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; (iv) il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; (v) gli autor5i del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplosive (art. 12 commi 3, 3 bis e 3 ter D. Lgs. n. 286/1998);
2. Favoreggimento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità degli stessi o nell'ambito delle attività punite dalle disposizioni contro le immigrazioni clandestine, in violazione delle norme del TU sull'immigrazione fuori dai casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 12 comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998);
3. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 commi 12 e 12 bis del D. Lgs. n. 286/1998).

8.21 Reati di Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies D.lgs. 231/01)

1. Diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incitamento a commettere o commissione di atti di discriminazione, violenza o provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o motivati dall'identità sessuale della vittima, salvo che il fatto costituisca più grave reato. (art. 3 comma 1 L. n. 654/1975);
2. Propaganda, ovvero istigazione e incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negoziazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (art. 3 comma 3 bis L. n. 654/1975).

8.22 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies D.lgs. 231/01)

1. Frodi in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989);
2. Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989).

8. 23 Reati tributari¹¹ (art. 25 quinquesdecies D.lgs. 231/01)

1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100mila euro (art. 2, comma 2 bis D. Lgs. 74/2000);

¹¹ È bene precisare che le fattispecie contemplate dagli artt. 4, 5 e 10 quater D. Lgs. n. 74/2000, possono essere fonte di responsabilità amministrativa dell'ente solo qualora le relative condotte siano state commesse *"al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi nel territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro"*. L'attuale formulazione dell'art. 25 quinquesdecies è il frutto delle modifiche recentemente apportate dal D. Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022.

2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100mila euro (art. 2, comma 2 bis D. Lgs. 74/2000);
3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000);
4. Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
5. Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000);
6. Emissioni di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100mila euro (art. 8 comma 1 D. Lgs. 74/2000);
7. Emissioni di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100mila euro (art. 8 comma 2 bis D. Lgs. 74/2000);
8. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);
9. Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000);
10. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000).

8.24 Contrabbando e violazioni doganali (art. 25 sexdecies D.lgs. 231/01)

1. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D. P. R. n. 43/1973);
2. Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P. R. n. 43/1973);
3. Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P. R. n. 43/1973);
4. Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
5. Contrabbando nelle zone extra- doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973);
6. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973);
7. Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
8. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973);
9. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973);
10. Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973);
11. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis D.P.R. n. 43/1973);
12. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973);
13. Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973);
14. Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 D.P.R. n. 43/1973);
15. Differenze tra il carico ed il manifesto (art. 302 D.P. R. n. 43/1973);
16. Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci o con restituzione di diritti (art. 304 D.P. R. n. 43/1973); mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità (art. 305 D.P. R. n. 43/1973);
17. Differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione (art. 306 D.P. R. n. 43/1973);
18. Differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati (art. 306 D.P. R. n. 43/1973);
19. Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione (art. 310 D.P. R. n. 43/1973);
20. Differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione (art. 311 D.P. R. n. 43/1973);
21. Differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione (art. 312 D.P. R. n. 43/1973);

22. Differenze di qualità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e reimportazione (art. 313 D.P. R. n. 43/1973);
23. Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani (art. 316 D.P. R. n. 43/1973);
24. Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei domandanti di aeromobili (art. 317 D.P. R. n. 43/1973);
25. Omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione doganale (art. 318 D.P. R. n. 43/1973);
26. Pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza (art. 320 D.P. R. n. 43/1973);
27. Pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza (art. 321 D.P. R. n. 43/1973).

8.25 Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (art. 25 septiescies D.lgs. 231/01)

1. Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);
2. Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);
3. Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);
4. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);
5. Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518- novies c.p.);
6. Importazione illecita di beni culturali (art. 518- decies c.p.);
7. Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518- undecies c.p.);
8. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);
9. Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.).

8.26 Reati contro gli animali (art. 25 undevicies D.lgs. 231/01)

1. Uccisione di animali (art. 544 bis c.p.)
2. Maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.)
3. Spettacoli o manifestazioni vietate (art. 544 quater c.p.)
4. Divieto di combattimenti tra animali (art. 544 quinquies c.p.)
5. Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

8.27 Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodecimies D.lgs. 231/01)

1. Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.)
2. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.)

8.28 Delitti tentati (art. 26 D.lgs. 231/01)

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

FINE